

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2020, n. 1108

Compartecipazione alla spesa a seguito di infortunio sul lavoro: disposizioni

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Responsabile P.O. del Servizio "Strategie e Governo dell'Offerta" e confermate dal Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Offerta" e dal Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" riferisce.

Visto:

- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- Il D.M. 1/2/1991 art. 6, comma 1 e 2;
- La Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) che ha previsto, a carico degli assistiti non esenti, il pagamento, a partire dal 1/1/2007, di un ticket di 25 euro per prestazioni erogate in regime di P. S. ospedaliero non seguite da ricovero, classificate in "codice bianco" (prestazione non urgente) ad eccezione di traumi ed avvelenamenti acuti. In base alla stessa norma nazionale sono inoltre esclusi dal pagamento gli assistiti esenti ed i minori di anni 14 e che le Regioni, hanno dato recepimento alla predetta norma con proprie disposizioni che differiscono rispetto alla previsione nazionale.
- Il D.L. 25/6/2008 n.112 art.61 comma 21;
- Il D.L. 6/7/2011 n.98 convertito con modificazioni nella L.15/7/2011 n.111 art.17 comma 6;
- L'art. 6 del dl 6/12/2011 n. 201, convertito nella l. 22/12/2014 n. 214,
- Il D.Lgs. 19/8/2016 n. 177;

Attesa la necessità di dover garantire, in generale, la corretta attribuzione dei codici in fase di accesso al pronto soccorso, preso atto delle esigenze amministrative e tenuto conto che occorre garantire il corretto pagamento del ticket nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente in materia è utile precisare che al personale appartenente ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, Polizia penitenziaria, Forze Armate, Vigili del Fuoco che non godono di copertura assicurativa INAIL, che si recano in Pronto soccorso a seguito di "infortunio sul lavoro/in servizio", considerato l'alto valore dell'attività svolta, non è dovuta la corresponsione della quota di partecipazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria

e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sul Fondo Sanitario Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell' art 4 lett. d) della LR. N. 7 /97, propone alla Giunta:

1. di stabilire che coloro che non godono di copertura assicurativa INAIL appartenenti a Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, Forze Armate e Vigili del Fuoco che si recano in Pronto soccorso a seguito di "infortunio sul lavoro in servizio" hanno diritto a ricevere le prestazioni sanitarie senza corrispondere alcuna quota di partecipazione (codice di esenzione L99);
2. di stabilire che le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio non siano assoggettate al pagamento della quota di accesso al pronto soccorso e alla compartecipazione alla spesa per i soggetti di cui al punto 1 (codice di esenzione L99);
3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e governo dell'Offerta" alla Sezione "Risorse strumentali e tecnologiche", al Direttore Generale dell'A.Re.S.S., ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione consiliare permanente per finalità informativa;
5. di notificare il presente provvedimento ai Distretti Socio - Sanitari, alle Case di Cura private accreditate dotate di P.S., per il tramite dei Direttori Generali delle ASL territorialmente competenti.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e' stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, e' conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE P.O. - **Antonella CAROLI**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera"
Vito CARBONE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Strategia e Governo dell'Offerta"
Giovanni CAMPOBASSO

IL DIRETTORE di Dipartimento promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
Vito MONTANARO

IL PRESIDENTE: **dott. Michele EMILIANO**

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla responsabile di P.O. e dai dirigenti di sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di stabilire che coloro che non godono di copertura assicurativa INAIL appartenenti a Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, Forze Armate e Vigili del Fuoco che si recano in Pronto soccorso a seguito di “infortunio sul lavoro in servizio” hanno diritto a ricevere le prestazioni sanitarie senza corrispondere alcuna quota di partecipazione (codice di esenzione L99);
2. di stabilire che le successive prestazioni sanitarie correlate all’infortunio e per il periodo dell’infortunio non siano assoggettate al pagamento della quota di accesso al pronto soccorso e alla compartecipazione alla spesa per i soggetti di cui al punto 1 (codice di esenzione L99);
3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo dell’Offerta” alla Sezione “Risorse strumentali e tecnologiche”, al Direttore Generale dell’A.Re.S.S., ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla III Commissione consiliare permanente per finalità informativa;
5. di notificare il presente provvedimento ai Distretti Socio - Sanitari, alle Case di Cura private accreditate dotate di P.S., per il tramite dei Direttori Generali delle ASL territorialmente competenti.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE